



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

1218/2025 del 04/07/2025

**OGGETTO** **Accertamento dell'entrata presunta derivante da atti di contestazione e ordinanze ingiunzione relativi a violazioni al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva.**

**Settore** SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E STATISTICA  
**Servizio** Servizio Entrate Tributarie

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** 1. Richiamato:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), dal Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti 8TARI);

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e ha disciplinato nuovamente l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.);

- l'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che definisce la facoltà attribuita ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28 novembre 2022, ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.";

- il vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva, in particolare l'art. 30 "Sanzioni", che disciplina il sistema sanzionatorio relativamente alle violazioni al regolamento medesimo, definendo l'importo delle sanzioni previste per ciascuna tipologia di violazione;

**MOTIVAZIONE** 1. Si ritiene opportuno, in ragione delle prime informazioni a disposizione del Gestore Aprica S.p.A., accertare prudenzialmente a bilancio la somma presunta relativa agli importi derivanti dall'emissione di atti di contestazione e ordinanze ingiunzione, riguardanti le violazioni del "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva", stimata complessivamente in euro 90.000,00=.

2. Le fattispecie di violazione e le relative sanzioni pecuniarie sono definite dall'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva.

3. La contestazione delle violazioni al regolamento citato viene effettuata dal Comune nella persona del Dirigente preposto, a fronte di apposita segnalazione proveniente dal gestore del ciclo integrato dei rifiuti, nella sua qualità di soggetto affidatario della gestione del servizio e della riscossione della Tariffa Rifiuti.

4. La contestazione della violazione prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VIANI PAOLO**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Luca Squercia**  
Pratica trattata da **Squercia Luca**

pagamento può avvenire in misura ridotta, qualora avvenga entro i 60 giorni successivi alla data di notifica dell'atto di contestazione.

5. Con il pagamento della sanzione ridotta entro il termine di cui sopra, il procedimento si conclude e l'illecito si estingue.

6. Entro lo stesso termine il trasgressore ha la facoltà di inviare, al gestore del ciclo integrato dei rifiuti, scritti difensivi per far rilevare la propria estraneità ai fatti accertati.

7. Trascorsi i 60 giorni dalla notifica del citato atto di contestazione rimasto insoluto, su segnalazione del gestore del ciclo dei rifiuti, che ha ritenuto insufficienti eventuali memorie difensive prodotte dal soggetto trasgressore, il Dirigente preposto procede all'emissione di ordinanza motivata con ingiunzione del pagamento.

8. Il pagamento della somma oggetto dell'ordinanza motivata deve essere effettuato nei 30 giorni successivi a quello della notifica. La sanzione pecuniaria non pagata entro i termini di cui sopra, viene riscossa coattivamente.

9. Avverso l'ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che definisce la facoltà attribuita ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI;

2. deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 28 novembre 2022, ad oggetto "Approvazione Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.";

3. vigente Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva;

4. art. 30 "Sanzioni" del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che disciplina il sistema sanzionatorio relativamente alle violazioni al regolamento medesimo, definendo l'importo delle sanzioni previste per ciascuna tipologia di violazione

## **DETERMINA**

**DECISIONE** 1. Accertare l'importo complessivo di euro 90.000,00= quale entrata presunta derivante

pag. 3/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VIANI PAOLO**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Luca Squercia**  
Pratica trattata da **Squercia Luca**

dall'emissione degli atti relativi alle contestazioni e ordinanze ingiunzione riguardanti le violazioni al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, come meglio specificato nella tabella in calce.

**EFFETTI**

1. Rimandare a eventuale successivo atto l'aggiornamento dell'accertamento contabile di che trattasi in esito all'evoluzione dell'emissione di atti di contestazione e ordinanze ingiunzione per violazioni al Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, emessi dal Dirigente preposto su segnalazione del gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani.

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
E / Accertamento	2025	6834 IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO TARIP: a carico delle famiglie	3.02.02.01.999	969		72.000,00
<b>Missione e Programma</b>						
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			N0201 Sanzioni /contenzioso			
E / Accertamento	2025	6835 IMPORTO AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI AL REGOLAMENTO TARIP: a carico delle imprese	3.02.03.01.999			18.000,00
<b>Missione e Programma</b>						
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>						
<b>Anno di Esigibilità</b>			2025			
<b>Centro di Costo</b>			N0201 Sanzioni /contenzioso			